

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 491/2020/R/eel e s.m.i..

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono le definizioni di cui al TIV, nonché le seguenti definizioni:

- **Asta** è la procedura di selezione degli esercenti le tutele graduali, attuata con modalità telematiche da AU mediante il Portale, inclusa nella Procedura;
- **AU** è Acquirente Unico S.p.A.;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- **Avviso** è il documento pubblicato sul Portale con il quale AU avvia l'Asta per la selezione gli esercenti il servizio a tutele graduali e ne comunica i dettagli;
- **Codici di Accesso** sono il Nome utente e la Password collettivamente considerati necessari per accedere alla sezione riservata del Portale;
- **Contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **Delibera** è l'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel come successivamente integrato e modificato;
- **Deliberazione 111/06** è la deliberazione dell'Autorità del 9 giugno 2006, 111/06 e s.m.i.;
- **Deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità dell'1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **Deliberazione 491/2020/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità del 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e s.m.i.;
- **Deliberazione 14/2021/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità del 21 gennaio 2021, 14/2021/R/eel;
- **Deliberazione 28/2021/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità del 26 gennaio 2021, 28/2021/R/eel;
- **Esercenti il servizio a tutele graduali** sono i soggetti che erogano il servizio a tutele graduali ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;

- **Impresa** è la società che intende partecipare alla Procedura tramite il Portale e a tale scopo rivolge domanda di candidatura, nomina uno o più Referenti e riceve conferma da parte di AU;
- **Impresa ammessa/partecipante**: è l'Impresa autorizzata a partecipare all'Asta, in seguito alla verifica dei requisiti da parte di AU;
- **Impresa qualificata** è l'Impresa che può accedere al secondo turno dell'Asta;
- **Limite minimo** è il valore minimo del parametro β , espresso in €/MWh, definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali, per cui l'offerta risulta valida;
- **Offerta valida** è l'offerta vincolante presentata dai partecipanti durante la Procedura, in cui il valore del parametro β non eccede né risulta inferiore rispettivamente al tetto massimo e al limite minimo definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali;
- **Parametro β** è il parametro economico, espresso in €/MWh, a fronte del quale i partecipanti alla Procedura si impegnano a erogare il servizio a tutele graduali nell'area territoriale indicata;
- **Parti** sono AU e l'Impresa collettivamente considerati (se singolarmente considerati nel seguito Parte);
- **Periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali da parte dei soggetti selezionati in esito alla Procedura, intercorrente tra l'1 luglio 2021 e il 30 giugno 2024;
- **PIN** è il codice che identifica l'Impresa Partecipante ed è generato dal Portale nel momento in cui AU, dopo aver verificato i requisiti, autorizza l'Impresa a partecipare all'Asta;
- **Portale** indica la piattaforma di gestione online della Procedura per la selezione degli esercenti le tutele graduali, di cui al presente Regolamento;
- **Procedura** è la procedura concorsuale, oggetto del presente Regolamento, finalizzata alla selezione degli esercenti le tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele graduali** sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui al comma 33.2 del TIV;
- **Referente Operativo** è l'utente dell'Impresa con accesso all'area riservata del Portale per la gestione della Procedura;
- **Referente Asta** è l'utente dell'Impresa munito di giusti poteri e firma digitale, con accesso all'area riservata del Portale per l'invio dell'offerta;
- **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU ai sensi del comma 5.2 della Delibera;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;

- **Servizio a tutele graduali** è il servizio di vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017 n°124;
- **Sistema** sono le soluzioni e strumenti elettronici che consentono l'utilizzo delle applicazioni informatiche di cui al presente Regolamento;
- **Terna** è la società Terna S.p.A.;
- **Tetto massimo:** è il valore, espresso in €/MWh, differenziato per area territoriale, che il parametro β dell'Offerta non può superare;
- **TIV** è l'Allegato A alla deliberazione 491/2020/R/eel come successivamente modificato.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Oggetto della Procedura è l'individuazione, attraverso il Portale, per ciascuna delle aree territoriali di cui al successivo comma 2.2, degli esercenti il servizio a tutele graduali, che assicurino il servizio a partire dall'1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2024, alle condizioni stabilite dal TIV.
- 2.2 Ai sensi del comma 3.1 della Delibera sono individuate le seguenti 9 (nove) aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele gradual:
- 1) Puglia, Toscana;
 - 2) Lazio;
 - 3) Lombardia senza il comune di Milano;
 - 4) Piemonte, Emilia-Romagna;
 - 5) Comune di Milano, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta;
 - 6) Veneto, Liguria, Trentino-Alto Adige;
 - 7) Campania, Marche;
 - 8) Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria;
 - 9) Sicilia, Sardegna.

Articolo 3

Principi generali

- 3.1 AU esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, nonché secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e correttezza.
- 3.2 AU è dotato di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento.
- 3.3 Impresa e referenti sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

Articolo 4

Strutture informatiche

- 4.1 Ai fini della partecipazione alla Procedura, l'Impresa deve dotarsi a proprie spese di:
- un personal computer dotato di uno dei più comuni browser (Chrome, Firefox, Opera o Edge);
 - un collegamento ad Internet;
 - software Acrobat Reader DC nell'ultima versione disponibile (versione 2020);
 - MS Word e MS Excel versione 2016 e/o superiori;
 - un dispositivo di Firma Elettronica Digitale, detta anche Firma Elettronica Qualificata, quindi con valore legale, acquistabile da uno degli enti certificatori accreditati - si veda l'elenco dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia>;
 - un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

I documenti firmati digitalmente dall'Impresa dovranno essere ottenuti nel formato PDF.

- 4.2 Sono a carico di ciascuna Parte, in relazione agli adempimenti di propria competenza, gli oneri sostenuti per la realizzazione della struttura hardware e software necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura di cui al presente Regolamento, nonché di tutte le dotazioni necessarie a seguito di evoluzione delle piattaforme tecnologiche.

Articolo 5

Comunicazioni tra le Parti

- 5.1 AU invierà le notifiche e le comunicazioni alle Imprese mediante il Portale.
- 5.2 Tutte le comunicazioni ufficiali da parte delle Imprese dovranno essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo PEC doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 5.3 Per richieste di supporto e/o di chiarimento in merito al Portale e al Regolamento, le Imprese possono scrivere a supporto.doe@acquirenteunico.it. Tale indirizzo e-mail non può essere utilizzato per l'invio della documentazione relativa alla Procedura, in alternativa al caricamento sul Portale, pena l'esclusione dalla Procedura stessa.
- 5.4 Eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail indicato al comma 5.3 saranno comunicate tempestivamente alle Imprese e non costituiranno modifiche del presente Regolamento.

Articolo 6

Conservazione dei documenti

- 6.1 AU effettua la memorizzazione integrale e cronologica dei documenti nel formato in cui sono stati trasmessi e ricevuti.

Articolo 7

Sicurezza di accesso

- 7.1 La procedura di ammissione definita nel presente Regolamento, è finalizzata a garantire il riconoscimento dell'Impresa, dei Referenti e l'autenticità delle Offerte.
- 7.2 L'Impresa e le persone da essa designate sono responsabili della custodia, della segretezza e della riservatezza dei Codici di Accesso e del PIN rilasciati dal Sistema gestito da AU, e sono i soli ed unici responsabili del corretto utilizzo dei Codici di Accesso e del PIN.
- 7.3 L'Impresa e le persone da essa designate sono responsabili di ogni attività svolta nell'ambito del Portale e manlevano AU nei confronti dei terzi da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa o derivante dall'uso o dall'abuso della propria partecipazione alle Aste.
- 7.4 L'Impresa prende atto che la conoscenza dei Codici di Accesso e del PIN da parte di terzi consente a questi ultimi di accedere al Portale gestito da AU e di compiere atti giuridicamente rilevanti che saranno imputati all'Impresa stessa.
- 7.5 In relazione a quanto sopra l'Impresa si obbliga a comunicare ad AU, tramite posta elettronica certificata, il verificarsi di qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi dei propri Codici di Accesso e del PIN o ogni altra violazione della sicurezza, impegnandosi comunque a manlevare AU da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, derivante direttamente o indirettamente dal suddetto uso o abuso da parte di soggetti terzi.

Articolo 8

Malfunzionamenti

- 8.1 Le Parti si impegnano a dare reciproca e tempestiva informazione su eventuali difficoltà di comunicazione nel trasferimento di informazioni tra le Parti (es. riconoscibilità del mittente, incomprensibilità del contenuto del documento, ecc.).
- 8.2 L'Impresa che incontri impossibilità o difficoltà nell'utilizzo dei servizi oggetto del presente Regolamento dovrà tempestivamente comunicarlo ad AU, per le necessarie verifiche.
- 8.3 AU non si assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alle Aste o per impossibilità di proseguire la partecipazione da parte delle Imprese per ragioni indipendenti dal Sistema gestito da AU.

Articolo 9

Contenuto ed efficacia delle registrazioni

- 9.1 Il Sistema è realizzato con soluzioni che impediscono agli utilizzatori di operare alterazioni o modifiche di alcun genere sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni telematiche.

- 9.2 Il Sistema consente ad AU di controllare i parametri principali di funzionamento del Sistema stesso, segnalando anomalie delle procedure.
- 9.3 Costituiscono piena ed esclusiva prova fra le Parti, riguardo al contenuto ed al tempo dei documenti/messaggi scambiati per via elettronica, nonché in caso di eventuali anomalie e malfunzionamenti, le registrazioni presenti sul file di log generato dal Sistema, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le Offerte dell'Impresa, le comunicazioni visualizzate a Sistema o effettuate tramite messaggi di posta elettronica all'indirizzo indicato sul Portale.

TITOLO II

Ammissione alla procedura

Articolo 10

Requisiti minimi di ammissione alla procedura

- 10.1 Ai sensi del comma 7.1 della Delibera, sono ammesse a partecipare alla Procedura le società di vendita di energia elettrica operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, aventi, alla data di presentazione delle istanze, i seguenti requisiti:
- a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, aziende speciali cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, società cooperative, società non di persone, costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile;
 - b) tra le attività dell'impresa siano incluse quelle di vendita di energia elettrica come risultante dall'oggetto sociale ovvero dall'oggetto dello statuto riportato nel Registro delle imprese;
 - c) siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero si siano avvalsi per l'intero anno 2020 di società dello stesso gruppo societario per assicurare l'esecuzione dei propri contratti di somministrazione;
 - d) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
 - e) non siano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero non siano sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice Civile, le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
 - ii. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
 - iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette alla attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti i e ii;

- f) possiedano un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a € 100.000 (centomila);
- g) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno 2021, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera c);
- h) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità I_0 di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna - con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti al mese di presentazione dell'istanza di partecipazione alla Procedura;
- i) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre del 2020, non siano incorsi in due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, con cui hanno un contratto in essere, il cui elenco è disponibile nell'Allegato 7 al presente Regolamento;
- j) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione di un contratto di dispacciamento in prelievo e /o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice Civile, le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
 - ii. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
 - iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette alla attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti i e ii;
- k) abbiano versato alla CSEA il deposito cauzionale di cui all'articolo 11;
- l) abbiano servito, alla data del 31 dicembre 2020, nel mercato libero e/o nel servizio di maggior tutela almeno 50.000 punti di prelievo di clienti finali di energia elettrica aventi diritto al servizio di maggior tutela;
- m) i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della società non debbano:
 - i. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile;
 - ii. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - iii. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice civile e nella Legge fallimentare;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

Il requisito di cui alla presente lettera m) si applica anche agli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il/i legale/i rappresentante/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii);

- n) qualora l'impresa che partecipa alla Procedura concorsuale non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui alle lettere e), g), h), i) e j) del presente comma 10.1, devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e del trasporto appartenente al medesimo gruppo societario che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione con i clienti finali.

Articolo 11

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 8.1 della Delibera, le imprese interessate a partecipare alla Procedura devono costituire in favore di CSEA, entro il giorno 8 febbraio 2021, ovvero il giorno lavorativo precedente il termine di cui al comma 14.2, una garanzia a tutela dell'affidabilità dell'offerta, pari a 50.000 (cinquantamila) euro, nella forma di fideiussione bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, ovvero in alternativa nella forma di bonifico bancario, il cui deposito sia di tipo infruttifero.
- 11.2 La fideiussione bancaria deve essere redatta sul modulo contenuto nell'Allegato 3 al Regolamento, valida ed efficace a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, di cui al comma 14.2, fino al 31 luglio dello stesso anno in cui si svolge la Procedura. Tale fideiussione deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 14.2. La medesima fideiussione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Procedure concorsuali tutele graduali 2021/2024 - garanzia bancaria – XXXXXXXX (ragione sociale)", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 11.3 L'Impresa che intende costituire la garanzia nella forma di bonifico bancario, il cui deposito sia di tipo infruttifero, deve essere registrata nell' "Anagrafica operatori CSEA". Dopo tale registrazione, l'Impresa invia la richiesta di versamento della garanzia tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Procedure concorsuali tutele graduali 2021/2024 - Richiesta versamento deposito cauzionale – XXXXXXXX (ragione sociale)". L'Impresa, infine, deve procedere al pagamento tramite PagoPA sulla base delle indicazioni che saranno comunicate dalla CSEA in risposta alla precedente richiesta, entro il giorno 8 febbraio 2021, ovvero il giorno lavorativo precedente il termine di cui al comma 14.2. La contabile/ricervuta bancaria, attestante l'effettiva esecuzione del bonifico, deve essere inviata ad AU al seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, entro i termini di cui al comma 14.2.

- 11.4 La CSEA, dopo aver acquisito il parere favorevole di AU, svincola la garanzia a tutela dell'affidabilità dell'offerta, costituita nella forma di fideiussione bancaria di cui al comma 11.2 o nella forma di bonifico bancario di cui al comma 11.3, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti che ne fanno richiesta prima della naturale scadenza la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 11.5 In caso di partecipazione non conforme alle disposizioni del Regolamento, compresa l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 22, su indicazione di AU, sentita l'Autorità, la CSEA escute il deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, costituito nella forma di fideiussione bancaria di cui al comma 11.2 o nella forma di bonifico bancario di cui al comma 11.3.

Articolo 12

Registrazione al portale

- 12.1 Il Referente Aste dell'Impresa che intende partecipare alla Procedura effettua, a partire dalla data di cui all'articolo 5.2 della Delibera (29 gennaio 2021), una registrazione al Portale nell'apposita sezione del sito <https://astetutelegraduali.acquirenteunico.it/>, inserendo i propri dati anagrafici e scegliendo la propria password, nonché i dati relativi all'Impresa. In questa fase, il Referente Aste può inserire i dati anagrafici di due Referenti Operativi, i quali riceveranno via e-mail una password provvisoria da cambiare al primo accesso.
- 12.2 AU invierà al Referente Aste e ai Referenti Operativi le notifiche e le comunicazioni relative all'Impresa, mediante il Portale.
- 12.3 Contestualmente alla registrazione sul Portale, il Referente Aste invia una PEC ad AU, al seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, allegando la richiesta di abilitazione al Portale, redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 1 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e la dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale, redatta mediante il modulo contenuto nell'Allegato 6. Tali documenti dovranno essere firmati digitalmente dal Referente Aste.
- 12.4 Una volta ricevuta la PEC di cui all'articolo 12.3, AU completa la registrazione dell'Impresa inviando, tramite il Portale, una notifica ai Referenti.
- 12.5 I Referenti, al seguito della ricezione della notifica del Portale di cui al comma 12.4, sono abilitati ad accedere all'area riservata del Portale, dove dovranno caricare tutta la documentazione richiesta, come descritto nell'articolo 14.

Articolo 13

Contenuto della domanda di ammissione alla procedura

- 13.1 Le Imprese che intendono partecipare alla Procedura presentano ad AU la propria istanza di ammissione, sottoscritta dal Referente Aste, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:
- a) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di essere costituita secondo una delle forme societarie ammesse a partecipare alla Procedura secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera a);

- b) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di avere tra le attività dell'impresa quella di vendita di energia elettrica, secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera b);
- c) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 10.1, lettera c);
- d) copia della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
- e) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero di non essere sottoposta a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni, secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera e);
- f) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 10.1, lettera f);
- g) copia della garanzia di cui all'articolo 11 rilasciata a favore della CSEA;
- h) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della CSEA la garanzia, di cui all'articolo 22, qualora risulti individuato quale esercente il servizio a tutele gradualità per l'area territoriale oggetto d'offerta sulla base della graduatoria di cui all'articolo 19;
- i) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 10.1, lettera m);
- j) qualora l'Impresa che partecipa alla Procedura non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, il nominativo dell'utente del dispacciamento e del trasporto appartenente al medesimo gruppo societario che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali, mediante il modulo riportato nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

Articolo 14

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura

- 14.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 2 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Referente Aste e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui all'articolo 13. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del Referente Aste.
- 14.2 La domanda di ammissione alla Procedura, comprensiva degli allegati, deve pervenire entro le ore 16:00 del settimo giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma 5.2 della Delibera, ovvero entro il 9 febbraio 2021.
- 14.3 Il Referente Operativo della Impresa carica sul Portale la domanda di ammissione, comprensiva degli allegati, seguendo le indicazioni riportate nel Portale stesso. L'Impresa dovrà caricare sul Portale un singolo documento, in formato PDF e firmato digitalmente, per ogni informazione richiesta nel precedente Articolo 13. I documenti devono contenere nel proprio nome la ragione sociale dell'Impresa o una sigla che la identifichi.
- 14.4 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 14.2, ovvero non completate entro lo stesso termine, saranno considerate come non pervenute.

TITOLO III
Svolgimento della procedura

Articolo 15
Esame della documentazione

- 15.1 AU, a seguito della ricezione, tramite il Portale, delle domande di ammissione delle Imprese, allo scadere del termine di cui al comma 14.2 del Regolamento, procederà allo svolgimento dell'esame della documentazione, che consiste nel:
- a) verificare gli adempimenti di cui all'articolo 14 da parte delle Imprese partecipanti alla Procedura;
 - b) esaminare la documentazione di cui all'articolo 13 e svolgere le verifiche di completezza e conformità in base ai requisiti previsti dall'articolo 10;
 - c) richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati, indicati come contatti nel Portale, relativamente alle dichiarazioni rese ed alle comunicazioni presentate;
- 15.2 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui documenti e sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.
- 15.3 AU richiede a Terna, entro quattro (4) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.1 lettere g), h), j) e n).
- 15.4 Terna, entro quattro (4) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.3, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.5 AU richiede alle imprese distributrici di cui all'Allegato 7, entro quattro (4) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui ai commi 10.1 lettere i) e n).
- 15.6 Le imprese distributrici di cui all'Allegato 7, entro quattro (4) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.5, inviano ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.7 AU richiede alla CSEA, entro quattro (4) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui ai commi 10.1 lettere j) e n).
- 15.8 La CSEA, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.7, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.

- 15.9 AU, avvalendosi delle informazioni in possesso del SII, entro i sette (7) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, verifica il requisito relativo al contratto di trasporto ed il requisito del numero dei punti serviti come controparte commerciale, di cui ai commi 10.1 lettere j), l) e n).
- 15.10 AU, al termine dell'esame della documentazione, entro un giorno lavorativo precedente il termine di cui al comma 4.1 della Delibera, ovvero entro il 25 febbraio 2021, invia una notifica alle Imprese che hanno presentato la documentazione di cui al comma 13.1, con l'esito della verifica della documentazione.

Articolo 16

Informazioni a disposizione delle Imprese ammesse

- 16.1 AU, al termine dell'esame della documentazione di cui all'articolo 15, e alla conseguente abilitazione delle Imprese alla partecipazione dell'Asta, entro il termine definito dalla Delibera al comma 4.1, ovvero entro il 26 febbraio 2021, carica sul Portale e mette a disposizione delle sole Imprese ammesse le informazioni pre-gara, così come riportato negli artt. 4.1 e 4.2 della Delibera.
- 16.2 AU, entro il termine definito dalla Delibera al comma 4.1, ovvero entro il 26 febbraio 2021, comunica alle sole Imprese ammesse a partecipare all'Asta, mediante il Portale, il limite minimo, espresso in €/MWh, per ogni zona territoriale, di cui all'articolo 10.1 della Delibera.
- 16.3 Inoltre, tre giorni lavorativi precedenti il termine di cui al comma 17.2, ovvero entro il 21 aprile 2021, AU carica sul Portale e mette a disposizione delle sole Imprese ammesse il numero di punti di prelievo serviti in tutele graduali, aggiornati al 1 aprile 2021 e i relativi prelievi aggiornati per i mesi di gennaio e febbraio 2021, così come riportato nell'articolo 4.3 della Delibera.

Articolo 17

Svolgimento dell'Asta

- 17.1 AU, sette (7) giorni prima del termine di cui al comma 17.3, ovvero entro il 19 aprile 2020, pubblica l'Avviso d'Asta sul Portale ed invia ai Referenti, tramite il portale stesso, una notifica di avvenuta pubblicazione dell'Avviso, che riporta: l'oggetto dell'Asta, la data di svolgimento dell'Asta, l'ora di inizio e l'ora di conclusione del primo turno, l'ora di inizio e l'ora di conclusione dell'eventuale secondo turno, il limite minimo del Parametro β , ogni altro elemento utile a caratterizzare l'Asta stessa. Le operazioni relative all'Asta si svolgeranno tramite Portale.
- 17.2 Contestualmente AU invierà, tramite PEC, ai Referenti delle Imprese ammesse il codice PIN necessario per accedere alla sezione del Portale relativa all'Asta.
- 17.3 AU, come riportato nell'articolo 5.4 della Delibera, trascorsi due mesi dalla pubblicazione delle informazioni pre-gara, indice l'Asta per il giorno 26 aprile 2021.

- 17.4 L'Asta si sviluppa in due turni di gara:
- a) il primo dalle 10:00 alle 12:00 del 26 aprile 2021, indetto contestualmente per tutte le aree territoriali di cui all'articolo 2.2 del presente Regolamento, in cui sono autorizzate a partecipare tutte le Imprese ammesse;
 - b) il secondo dalle 15:00 alle 17:00 del 26 aprile 2021, indetto contestualmente per tutte le aree territoriali in relazione alle quali sono state presentate al primo turno almeno due offerte valide. A tale turno verranno autorizzate a partecipare le due Imprese che avranno indicato i due valori del parametro β più bassi al primo turno. In caso di offerte di pari valore, verranno autorizzate a partecipare più di due Imprese.
- 17.5 Entro il termine di cui al comma 17.4 lettera a), il Referente Asta dell'Impresa ammessa, accede all'area riservata del Portale, con le proprie credenziali. Il Portale richiede inoltre l'inserimento del PIN, di cui al comma 17.2, per l'accesso all'Asta.
- 17.6 L'Offerta viene compilata dal Referente Asta inserendo, con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intende partecipare, il valore del Parametro β , espresso in €/MWh e arrotondato alla seconda cifra decimale e firmando digitalmente il file con la firma digitale indicata in fase di registrazione.
- 17.7 L'Offerta si intende irrevocabile e senza possibilità di modifica o rilancio.
- 17.8 Il Portale invia un messaggio di conferma, a seguito dell'invio dell'Offerta.
- 17.9 Al termine di cui al comma 17.4 lettera a), il Portale elabora la graduatoria provvisoria delle Offerte, per ciascuna area territoriale, secondo valori crescenti del parametro β .
- 17.10 Successivamente all'elaborazione della graduatoria provvisoria di cui al precedente comma 17.9, il Portale invia una notifica ai Referenti delle Imprese qualificate al secondo turno. La notifica contiene, per ogni Impresa qualificata, le aree territoriali in cui essa compete ed i valori del parametro β offerto da ciascuna Impresa partecipante che si è qualificata al secondo turno per quell'area, mantenendo l'anonimato sull'identità dei partecipanti. La notifica contiene, inoltre, l'ora di inizio e l'ora di conclusione del secondo turno. Ai Referenti delle Imprese che non risultano qualificate al secondo turno, il Portale invia una notifica, per informare che si svolgerà il secondo turno dell'Asta, senza comunicare le aree territoriali coinvolte e mantenendo l'anonimato sull'identità dei partecipanti.
- 17.11 Entro il termine di cui al comma 17.4 lettera b), il Referente Asta delle Imprese qualificate al secondo turno, accede all'area riservata del Portale, con le proprie credenziali, per poter inserire l'Offerta, con le modalità riportate nei precedenti commi 17.5, 17.6 e 17.7.
- 17.12 L'Offerta viene compilata dal Referente Aste inserendo il parametro β , espresso in €/MWh e arrotondato alla seconda cifra decimale, in riferimento alle sole aree territoriali per cui è chiamato a partecipare nel secondo turno.
- 17.13 In occasione del secondo turno, il Portale fissa un tetto massimo alle offerte pari al valore della seconda offerta con valore del parametro β più basso emerso in esito al primo turno, così come riportato nell'articolo 6.2 lettera c) della Delibera.
- 17.14 Al termine di cui al comma 17.4 lettera b), il Portale elabora la graduatoria provvisoria delle Offerte, per ciascuna area territoriale, considerando entrambi i turni di gara e secondo i criteri riportati nell'articolo 19.1.

Articolo 18

Controllo sulla validità delle offerte

- 18.1 L'Offerta presentata nei termini di cui al comma 17.4, si intende irrevocabile, senza possibilità di modifica o di rilancio e non può essere sottoposta ad alcuna condizione.
- 18.2 È possibile indicare una sola offerta per ciascuna area territoriale, in ciascun turno d'Asta.
- 18.3 L'Offerta in cui il valore del parametro β è superiore al tetto massimo o inferiore al limite minimo definiti per ciascuna area territoriale ai sensi del comma 10.1 della Delibera, non è considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui è stata presentata e l'Impresa che l'ha formulata è pertanto esclusa dalla Procedura.
- 18.4 Nel caso in cui sia necessario ricorrere ad un'asta di riparazione, di cui al comma 19.6, il tetto massimo è aumentato di una percentuale predefinita stabilita dall'Autorità, così come previsto dall'articolo 10.2 della Delibera.

Articolo 19

Ordine di priorità delle offerte

- 19.1 Il Portale individua l'esercente le tutele graduali, elaborando una graduatoria provvisoria che ordina le Offerte valide pervenute in base ai seguenti criteri:
- 1) per ciascuna area territoriale, secondo valori crescenti del parametro β ;
 - 2) qualora due o più partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro β al secondo turno di gara, è considerata prioritaria l'offerta del partecipante che ha indicato il valore del parametro β più basso al primo turno;
 - 3) in caso di persistente condizione di parità tra le offerte al secondo turno, si procede ad estrazione a sorte.
- 19.2 Nel caso in cui un partecipante risulti primo in graduatoria per più aree territoriali, al medesimo vengono aggiudicate un numero massimo di aree corrispondenti al 35% dei volumi totali di energia elettrica prelevata (in MWh) dai punti di prelievo delle aree territoriali di cui al comma 2.2, come riportato nell'articolo 6.1 comma f) della Delibera.
- 19.3 Le aree da assegnare al singolo partecipante, nel rispetto del limite di cui all'art. 19.2, sono identificate sulla base dei parametri β offerti dai partecipanti in graduatoria in modo tale da minimizzare l'impatto sul prezzo complessivo di erogazione del servizio; qualora l'incidenza sul prezzo di erogazione del servizio sia invariata, indipendentemente dalla scelta di due o più aree territoriali, al partecipante sono aggiudicate le aree in ordine crescente di dimensione in termini di volumi.
- 19.4 Il limite sulle aree territoriali aggiudicabili allo stesso partecipante non trova applicazione, e quindi è possibile procedere all'assegnazione di un numero superiore di aree territoriali al singolo partecipante, secondo quanto riportato nell'articolo 6.1 comma g) della Delibera, nei seguenti casi:

- i. nell'ipotesi in cui detto partecipante risulti l'unico ad avere presentato un'offerta o il solo in graduatoria anche per la successiva esclusione di altri partecipanti ovvero qualora i restanti partecipanti in graduatoria eccedano anch'essi il vincolo di aggiudicazione del 35%;
 - ii. per le aree territoriali aggiudicate in occasione delle aste di riparazione di cui al comma 19.6).
- 19.5 La comunicazione alle Imprese dell'esito provvisorio della Procedura è effettuata da AU tramite il Portale, mediante una notifica ai Referenti, entro due (2) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 17.3, ovvero entro il 28 aprile 2021.
- 19.6 Per le aree territoriali, in relazione alle quali non è stata presentata alcuna offerta, secondo quanto riportato nell'articolo 6.2 comma f) della Delibera, AU esegue, entro due (2) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 19.5, ovvero entro il 30 aprile 2021, un'asta di riparazione a turno unico a cui possono prendere parte tutte le Imprese ammesse alla Procedura. I dettagli dell'asta di riparazione verranno comunicati mediante un successivo Avviso d'Asta, ai Referenti delle Imprese. Lo svolgimento dell'asta di riparazione seguirà le modalità indicate nei precedenti commi 17.5, 17.6 e 17.7. Al termine dell'asta di riparazione, le aree sono assegnate provvisoriamente alle Imprese che hanno indicato nell'Offerta valida il valore del parametro β più basso entro la soglia del tetto massimo di cui al comma 18.4.
- 19.7 La comunicazione alle Imprese individuate provvisoriamente quali esercenti il servizio a tutele graduali, secondo l'articolo 19.6, è effettuata da AU tramite il Portale, mediante una notifica ai Referenti, al termine dell'asta di riparazione.
- 19.8 Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia stata presentata o ammessa alcuna offerta in base ai criteri di cui al presente Regolamento, neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al precedente comma 19.6, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4.15 del TIV.
- 19.9 Tutte le assegnazioni si ritengono provvisorie fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della CSEA della garanzia a tutela dell'esercizio del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 22. In caso di mancato rilascio della garanzia si applica quanto disposto al comma 22.4.

Articolo 20

Esiti della procedura

- 20.1 AU, espletata la verifica del rilascio a favore della CSEA della garanzia di cui all'articolo 22 con riferimento a ciascuna area territoriale, da parte delle Imprese provvisoriamente individuate ai sensi dell'articolo 19, dopo l'approvazione del suo legale rappresentante della graduatoria definitiva, procede all'assegnazione definitiva del servizio, comunicandolo alle Imprese interessate, mediante una notifica inviata tramite il Portale, entro il termine indicato dall'articolo 5.5 della Delibera, ovvero entro il 31 maggio 2021.
- 20.2 AU, mette a disposizione di tutte le Imprese partecipanti, attraverso il Portale, contestualmente alle comunicazioni degli esiti di cui al comma 20.3, il valore del tetto massimo definito dall'Autorità, così come riportato nell'articolo 10.1 lettera a) della Delibera.

- 20.3 Entro il 31 maggio 2021, AU pubblica sul proprio sito *internet*, per ciascuna area territoriale e per il periodo di assegnazione del servizio, il nominativo dell'esercente le tutele graduali e il corrispondente valore del parametro β . Inoltre, AU pubblica sul proprio sito le graduatorie delle Imprese partecipanti alla Procedura per ciascuna area territoriale.
- 20.4 AU, dopo il termine di cui al precedente comma 20.3, comunica alla CSEA di svincolare entro 5 (cinque) giorni lavorativi le garanzie prestate, ai sensi del comma 11.1, da parte delle Imprese non risultate aggiudicatarie.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 21

Obblighi degli esercenti le tutele graduali e decadenza dall'incarico

- 21.1 In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti le tutele graduali comunicano ad AU, entro cinque (5) giorni lavorativi dal termine di cui all'articolo 20.3, ovvero entro il 7 giugno 2021, mediante l'invio di una PEC all'indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, il nominativo della società appartenente allo stesso gruppo societario di cui scelgono eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 10.1, lettere e), g), h), i), j).
- 21.2 Gli esercenti le tutele graduali si impegnano, altresì, a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 9 della Delibera, pena la decadenza dell'incarico.
- 21.3 Nell'ipotesi in cui un esercente si rende indisponibile e/o decade dal suo incarico, AU è tenuto a:
- i. interpellare tramite e-mail PEC, entro tre (3) giorni dall'accertamento dell'Autorità di cui all'articolo 9.7 della Delibera, i soggetti risultanti nella graduatoria dell'area territoriale in cui è divenuto indisponibile l'esercente, in base alla posizione in graduatoria, verificando, in via prioritaria, la disponibilità a erogare il servizio al prezzo di assegnazione dell'area interessata e, in subordine, al prezzo offerto in sede di procedura concorsuale come risultante dalla graduatoria. Entro due (2) giorni dalla ricezione della PEC, di cui al presente comma, i soggetti devono comunicare la propria disponibilità ad AU, mediante l'invio di una PEC all'indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it;
 - ii. nell'ipotesi in cui la procedura di cui alla precedente lettera a) non vada a buon fine, interpellare tramite email PEC, entro due (2) giorni dalla ricezione della PEC da parte degli operatori interpellati di cui al precedente punto i., i soggetti risultanti nelle graduatorie delle restanti aree territoriali, in base all'ordine di merito economico del prezzo offerto in sede di procedura concorsuale, verificando, in via prioritaria, la disponibilità a erogare il servizio al prezzo di assegnazione dell'area interessata e, in subordine, al prezzo offerto in sede di procedura concorsuale come risultante dalla graduatoria.

- 21.4 Qualora, in esito alla procedura di cui al comma 21.3, non venga individuato un nuovo esercente le tutele gradualì per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.15 del TIV.

Articolo 22

Garanzia per l'esercizio del servizio a tutele gradualì

- 22.1 Ai sensi dell'articolo 8.2 della Delibera, gli esercenti le tutele gradualì individuati provvisoriamente devono costituire in favore di CSEA, entro le ore 16:00 del dodicesimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria di cui all'articolo 19, una garanzia a copertura dell'assolvimento del servizio a tutele gradualì in difformità delle disposizioni previste, pari a 650.000 (seicentocinquantamila) euro per ogni area territoriale per la quale risulta assegnatario.
- 22.2 La garanzia di cui al comma 22.1, redatta in base al modulo contenuto nell'Allegato 4 del Regolamento e avente validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente procedura (settembre 2024), deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/ succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's Corporation o da Fitch Ratings, Baa3 se rilasciato da Moody's Investors Service, B+ se emesso da A.M.Bes.
- 22.3 Tale garanzia deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 22.1, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Garanzia rilasciata a copertura dell'assolvimento del servizio a tutele gradualì per il periodo 2021/2024", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 22.4 In mancanza di rilascio della garanzia di cui al comma 22.1 entro i termini ivi indicati o in caso di rilascio per un importo inferiore:
- a) il soggetto che non ha rilasciato la garanzia viene escluso dalla Procedura;
 - b) la garanzia di cui all'articolo 11 viene escussa.
- 22.5 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 22.2 il venire meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall'incarico di cui all'Articolo 9 della Delibera.
- 22.6 In caso di mancato assolvimento del servizio a tutele gradualì o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, su richiesta dell'Autorità, la CSEA escute la garanzia.
- 22.7 In caso di escussione, anche parziale, della garanzia l'esercente è tenuto integrarla fino al raggiungimento dell'intero ammontare o a fornirne una nuova redatta in base al modulo contenuto nell'Allegato 4, senza soluzione di continuità con la precedente.

Articolo 23

Condizioni di emergenza

- 23.1 Si considerano condizioni di emergenza i casi in cui AU non sia in grado di ricevere le Offerte inviate dalle Imprese attraverso le modalità di cui al precedente articolo 20, a causa di malfunzionamenti nel Sistema di AU stesso.
- 23.2 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 23.1, AU comunica alle Imprese l'insorgere della condizione di emergenza. In tal caso AU può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente un'Asta.
- 23.3 Qualora si verificano le suddette condizioni di emergenza, AU non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente subiti dalle Imprese.

Articolo 24

Modifiche del Regolamento

- 24.1 AU si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente Regolamento. In caso di modifica la nuova versione del Regolamento verrà pubblicata sul Portale e contestualmente verrà inviata una comunicazione via e-mail ai Referenti.

Articolo 25

Violazioni del Regolamento

- 25.1 Sono considerate violazioni del Regolamento i seguenti comportamenti:
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione;
 - il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del Sistema di AU;
 - tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle Offerte;
 - ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente articolo 3.3.
- 25.2 AU verifica il rispetto del Regolamento al fine di assicurare il regolare funzionamento del Portale secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra le Imprese. A tal fine, AU può richiedere all'Impresa ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul Portale.

Articolo 26

Responsabilità per danni

- 26.1 AU non si assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti o le impossibilità di collegamento o di connessione derivanti da cause indipendenti dal Sistema.
- 26.2 L'Impresa e le persone da essa designate manlevano AU da qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti che fossero arrecati ad esso o a terzi per l'utilizzo abusivo, improprio e pregiudizievole dei Codici di Accesso e del PIN, impegnandosi a risarcire AU dei danni di qualsiasi natura che dovesse eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.

- 26.3 L'Impresa e le persone da essa designate sono responsabili dei danni che possano derivare ad AU, per fatto imputabile ai terzi, di cui si avvale per i servizi di cui al presente Regolamento.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

- 27.1 Le Parti si impegnano al rispetto del trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni del Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali n. 2016/679 ("GDPR") e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 28

Foro competente

- 28.1 Per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento o comunque ad esso collegate che le Parti non riescono a risolvere in via bonaria entro quarantacinque giorni dalla loro insorgenza, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 29

Legge applicabile

- 29.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della legge italiana vigente in materia.

Elenco degli allegati

Allegato 1	modulo per la presentazione della richiesta di abilitazione al Portale
Allegato 2	modulo per la presentazione della domanda di ammissione alla Procedura
Allegato 3	modulo per la fideiussione bancaria per l'ammissione alla Procedura
Allegato 4	modulo per la garanzia per lo svolgimento del servizio a tutele graduali
Allegato 5	modulo per la comunicazione dall'utente del dispacciamento e del trasporto appartenente al medesimo gruppo societario
Allegato 6	modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale
Allegato 7	elenco delle principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connesse alla propria rete

Roma, 29 gennaio 2021